

IT

IT

IT



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles,
C(2005)

PROGETTO DI
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
ORIENTAMENTI IN MATERIA DI AIUTI DI STATO A FINALITÀ REGIONALE
2007-2013

PROGETTO DI COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

ORIENTAMENTI IN MATERIA DI AIUTI DI STATO A FINALITÀ REGIONALE 2007-2013

1. INTRODUZIONE

1. Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato CE, la Commissione può considerare compatibili con il mercato comune gli aiuti di Stato concessi per favorire lo sviluppo economico di determinate zone svantaggiate all'interno dell'Unione europea. Gli aiuti di questo tipo sono definiti aiuti di Stato a finalità regionale. Si tratta di aiuti agli investimenti a favore delle grandi imprese¹ o, in limitate circostanze particolari, di aiuti al funzionamento, in entrambi i casi destinati a regioni specifiche al fine di riequilibrare disparità regionali. Questa specificità regionale differenzia gli aiuti regionali dalle altre forme di aiuti orizzontali, quali gli aiuti alla ricerca, allo sviluppo e all'innovazione, gli aiuti all'occupazione, alla formazione o alla tutela ambientale, che possono essere concessi su tutto il territorio degli Stati membri anche se a volte con intensità superiori nelle zone svantaggiate per tener conto delle difficoltà specifiche che esse devono affrontare.
2. Gli aiuti di Stato regionali a favore degli investimenti hanno come obiettivo lo sviluppo delle regioni più sfavorite, tramite un sostegno agli investimenti e alla creazione di posti di lavoro nel contesto dello sviluppo sostenibile. Gli aiuti regionali incoraggiano l'ampliamento, la razionalizzazione, l'ammodernamento e la diversificazione delle attività economiche delle imprese ubicate nelle regioni più svantaggiate e l'insediamento di nuovi stabilimenti.
3. I criteri seguiti dalla Commissione per esaminare la compatibilità degli aiuti di Stato a finalità regionale con il mercato comune, in applicazione dell'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato CE, sono stati codificati negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale del 1998² relativi al periodo 2000-2006. Le regole specifiche che si applicano agli aiuti destinati ai grandi progetti d'investimento sono stabilite dalla disciplina multisettoriale del 2002³. Tuttavia, importanti sviluppi politici ed economici dal 1998, tra cui l'allargamento dell'Unione europea il 1° maggio 2004, l'adesione anticipata di Bulgaria e Romania il 1° gennaio 2007 e l'accelerazione del processo di integrazione a seguito dell'introduzione della moneta unica, hanno creato la necessità di una revisione generale per redigere nuovi orientamenti applicabili dal 2007 al 2013.

¹ Anche livelli più elevati di aiuti concessi alle piccole e medie imprese situate nelle regioni svantaggiate al di sopra di quanto consentito in altre zone sono considerati aiuti regionali.

² GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9, modificati da GU C 288 del 9.10.1999, pag. 15 e da GU C 285 del 9.9.2000, pag. 5.

³ GU C 70 del 19.3.2002, pag. 8, modificata da GU C 263 dell'1.11.2003, pag. 3. Il punto 4.4 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale è stato modificato dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU 288 del 9.10.1999, pag. 2).

4. Va innanzi tutto ricordato che gli aiuti regionali possono svolgere un ruolo efficace solo se continua ad essere garantita la *natura eccezionale* di questo strumento e se i massimali di aiuto ammissibili riflettono la gravità relativa dei problemi di sviluppo nelle regioni interessate. Gli aiuti regionali dovrebbero essere utilizzati solo in modo parsimonioso e proporzionato e andrebbero concentrati nelle regioni più svantaggiate dell'Unione europea. Inoltre, vantaggi degli aiuti in termini di sviluppo di una regione sfavorita devono essere superiori agli svantaggi derivanti dalle relative distorsioni della concorrenza⁴. Il peso attribuito ai vantaggi apportati dagli aiuti può variare in funzione della deroga applicata, per cui una maggiore distorsione della concorrenza può essere accettata nel caso delle regioni più svantaggiate di cui alla lettera a) rispetto a quelle di cui alla lettera c) dell'articolo 87, paragrafo 3⁵.
5. In alcuni casi molto limitati e ben definiti gli svantaggi strutturali di una regione possono essere così gravi che gli aiuti regionali agli investimenti combinati con maggiori aiuti orizzontali possono non essere sufficienti per innescare un processo di sviluppo regionale. Unicamente in questi casi gli aiuti regionali agli investimenti possono essere integrati da aiuti regionali al funzionamento.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

6. La Commissione applicherà i presenti orientamenti agli aiuti regionali concessi in tutti settori dell'economia ad eccezione del settore della pesca e dell'industria carbonifera, che sono soggetti a norme speciali stabilite da strumenti giuridici specifici.

Nel settore agricolo i presenti orientamenti non si applicano alla produzione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato. Si applicano, di converso, alla trasformazione e alla commercializzazione di tali prodotti, ma solo nella misura prevista dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo⁶.

Anche alcuni altri settori, inoltre, sono soggetti a norme specifiche che tengono conto della loro situazione particolare, in deroga intera o parziale ai presenti orientamenti⁷.

Per quanto riguarda l'industria siderurgica, secondo una prassi di lunga data la Commissione ritiene che gli aiuti regionali a tale industria, quali definiti all'allegato I, non siano compatibili con il mercato comune. Tale incompatibilità vale anche per la concessione di singoli aiuti di importo elevato alle piccole e medie imprese ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 70/2001, o di tutte le normative successive, che non beneficiano di un'esenzione a norma del regolamento stesso.

⁴ Cfr. sentenze della Corte di giustizia del 17 settembre 1980, nella causa 730/79, *Philip Morris/Commissione*, Racc. 1980, pag. 2671, punto 17, e del 14 gennaio 1997, nella causa C-169/95, *Regno di Spagna/Commissione*, Racc. 1997, pag. I-135, punto 20.

⁵ Cfr. sentenza del 12 dicembre 1996 del Tribunale di primo grado nella causa T 380/94, *AIUFFASS e AKT/Commissione*, Racc. 1996, pag. II-2169, punto 54.

⁶ GU C 28 dell'1.2.2000, p. 2; rettifica GU C 232 del 12.8.2000, p. 17. .

⁷ I settori disciplinati da regole specifiche, che vanno ad aggiungersi a quelle enunciate nei presenti orientamenti, sono attualmente i seguenti: trasporti e costruzioni navali.

Non possono inoltre essere concessi aiuti regionali agli investimenti nel settore delle fibre sintetiche quale definito all'allegato II.

7. I presenti orientamenti non si applicano inoltre agli aiuti agli investimenti concessi alle imprese in difficoltà secondo la definizione degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà⁸, poiché detti aiuti possono essere concessi solamente a norma di tali orientamenti⁹. Tutti gli aiuti al funzionamento che possono essere erogati ad imprese che ricevono aiuti alla ristrutturazione a norma dei suddetti orientamenti devono essere compresi nel piano di ristrutturazione.
8. Di regola, gli aiuti regionali dovrebbero essere concessi nel contesto di un regime di aiuti che sia parte integrante di una strategia di sviluppo regionale, con obiettivi chiaramente definiti. Un regime di questo tipo può anche consentire alle autorità competenti di stabilire la priorità dei progetti di investimento in base al loro interesse per la regione interessata. Quando si prevede, a titolo eccezionale, di concedere aiuti individuali ad hoc ad una singola impresa o aiuti limitati ad un ambito di attività, spetta allo Stato membro dimostrare che il progetto contribuisce ad una strategia coerente di sviluppo regionale e che, considerando la natura e le dimensioni del progetto, non determinerà inaccettabili distorsioni della concorrenza.

3. DELIMITAZIONE DELLE REGIONI

3.1. Copertura in termini di popolazione ammissibile agli aiuti regionali 2007-13

9. Alla luce del principio del carattere derogatorio degli aiuti regionali, la Commissione ritiene che l'estensione totale delle regioni beneficiarie di aiuti nella Comunità debba restare significativamente inferiore a quella delle regioni non ammesse a tale beneficio.
10. In considerazione delle conclusioni dei vari Consigli europei che hanno auspicato una riduzione dei livelli complessivi degli aiuti di Stato e viste le preoccupazioni ampiamente condivise sugli effetti distorsivi degli aiuti agli investimenti a favore delle grandi imprese, la Commissione ritiene che l'estensione totale in termini di popolazione degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2007-2013 dovrebbe essere limitata a quanto necessario per consentire la copertura delle regioni più svantaggiate nonché di un numero limitato di regioni svantaggiate rispetto alla media nazionale nello Stato membro interessato. La Commissione ha di conseguenza deciso di fissare il limite dell'estensione complessiva al 42% della popolazione dell'UE, attualmente composta da 25 Stati membri.
11. Onde limitare tuttavia le conseguenze dell'entrata in vigore dei nuovi orientamenti per gli Stati membri, la Commissione ha deciso di applicare un'ulteriore rete di sicurezza volta a garantire che per nessuno Stato membro la copertura in termini di popolazione scenda al di sotto del 50% rispetto al periodo 2000-2006. L'applicazione

⁸ GU C 244 del 1.10.2004, pag. 2

⁹ Cfr. punto 20 degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

di questa rete di sicurezza determina l'aumento della copertura in termini di popolazione dei 25 Stati membri al 43,1%¹⁰.

3.2. La deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a)

12. L'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) statuisce che possono considerarsi compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione. Come sottolinea la Corte di giustizia delle Comunità europee, "l'uso dei termini "anormalmente" e "grave" nella deroga contenuta nella lettera a) dimostra che questa riguarda solo le regioni nelle quali la situazione economica è estremamente sfavorevole rispetto alla Comunità nel suo complesso"¹¹.
13. La Commissione ritiene di conseguenza che le condizioni fissate siano soddisfatte se la regione, corrispondente ad un'unità geografica di livello II della NUTS¹², ha un prodotto interno lordo (PIL) pro capite, misurato in standard di potere d'acquisto (SPA), inferiore al 75% della media comunitaria¹³. Il PIL pro capite di ogni regione e la media comunitaria da utilizzare nell'analisi sono stabiliti dall'Ufficio statistico delle Comunità europee. Onde garantire la maggiore coerenza possibile tra la designazione delle regioni ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) nel quadro dei presenti orientamenti e le regioni ammissibili all'obiettivo della convergenza nel quadro delle norme relative ai fondi strutturali, la Commissione ha utilizzato i medesimi dati statistici per designare le regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a) e le regioni della convergenza ai sensi della normativa sui fondi strutturali, *[ovvero i dati relativi al periodo 2000-2002]*.
14. In considerazione degli svantaggi particolari che devono affrontare a causa della loro posizione remota e delle limitazioni specifiche nell'integrazione nel mercato interno, la Commissione ritiene che gli aiuti regionali a favore delle regioni ultraperiferiche¹⁴ rientrino nella deroga ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a), indipendentemente dal fatto che le regioni interessate abbiano o meno un PIL pro capite inferiore al 75% della media UE.

3.3. Disposizioni di soppressione graduale per le regioni "ad effetto statistico"

15. Per talune regioni il PIL pro capite è superiore al 75% della media comunitaria soltanto per l'effetto statistico dell'allargamento. Si tratta di regioni con un PIL pro capite superiore al 75% della media UE-25, ma inferiore al 75% della media UE-15¹⁵¹⁶.

¹⁰ Partendo dal presupposto che l'adesione della Bulgaria e della Romania avvenga il 1° gennaio 2007, le regioni ammissibili agli aiuti regionali corrisponderanno al 46,4% della popolazione degli UE-27.

¹¹ Sentenza della Corte di giustizia del 14 ottobre 1979, nella causa 248/84, *Germania/Commissione*, Racc. 1987, pag. 4013, punto 19.

¹² Nomenclatura delle unità territoriali statistiche.

¹³ L'ipotesi è dunque che l'indicatore del prodotto interno lordo possa rispecchiare, in modo sintetico, i due fenomeni citati.

¹⁴ Isole Azzorre, Madeira, Isole Canarie, Guadalupa, Martinica, Isola della Riunione e Guiana francese.

¹⁵ In pratica, il 75% del PIL medio UE-15 corrisponde all' 82,2% del PIL UE-25.

¹⁶ Queste regioni sono denominate in appresso "regioni ad effetto statistico".

16. Onde garantire che i progressi compiuti in passato da queste regioni non vengano compromessi dallo shock di un cambiamento troppo rapido, la Commissione ritiene che esse dovrebbero continuare a poter beneficiare della deroga ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a) su base temporanea e transitoria fino al 31 dicembre 2009.
17. Nel 2009 la Commissione rivedrà la posizione di queste regioni in base alla media triennale dei più recenti dati sul PIL disponibili presso Eurostat. Se la ricchezza relativa di tali regioni sarà scesa al di sotto del 75% del PIL pro capite medio UE-25, le regioni in questione continueranno a poter beneficiare della deroga ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a). Le regioni ad effetto statistico saranno altrimenti ammissibili agli aiuti in base alla deroga ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c) fino alla fine del 2013.

3.4. La deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c)

18. La Corte di giustizia, nella causa 248/84¹⁷, si è pronunciata nei seguenti termini sulla gamma dei problemi relativi a detta deroga e sul quadro di riferimento dell'analisi: "Invece, la deroga di cui alla lettera c) ha una portata più ampia in quanto consente lo sviluppo di determinate regioni, senza essere limitata dalle condizioni economiche contemplate dalla lettera a), purché gli aiuti che vi sono destinati "non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse". Questa disposizione attribuisce alla Commissione il potere di autorizzare sovvenzioni destinate a promuovere lo sviluppo economico delle regioni di uno Stato membro che sono sfavorite rispetto alla media nazionale".
19. Gli aiuti regionali che possono beneficiare della deroga di cui alla lettera c) devono tuttavia iscriversi nel quadro di una politica regionale coerente dello Stato membro e rispettare i principi di concentrazione geografica indicati più sopra. Considerando che tali aiuti sono destinati a regioni meno svantaggiate di quelle di cui alla lettera a), essi hanno, a fortiori, un carattere derogatorio e potranno essere accettati soltanto in misura molto limitata. Di conseguenza, soltanto una piccola parte del territorio nazionale di uno Stato membro potrà solitamente beneficiare degli aiuti in questione.
20. Per consentire alle autorità nazionali di disporre di un margine sufficiente di discrezionalità nella scelta delle regioni ammissibili, senza mettere in causa l'efficacia del controllo esercitato dalla Commissione su questo tipo di aiuti e la parità di trattamento di tutti gli Stati membri, l'individuazione delle regioni ammissibili nel quadro della deroga di cui alla lettera c) comporterà due elementi: in primo luogo la fissazione, da parte della Commissione, di un massimale di copertura di popolazione di questi aiuti per Stato membro¹⁸ e in secondo luogo la selezione delle regioni ammissibili.

3.4.1. Determinazione della copertura nazionale ammissibile in termini di popolazione

21. La determinazione della copertura di popolazione nazionale ammissibile agli aiuti in base alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), deve essere fatta mediante un metodo obiettivo, equo e trasparente. Il risultato finale deve inoltre

¹⁷ Cfr. nota 12

¹⁸ Ad eccezione degli Stati membri il cui intero territorio può beneficiare della deroga dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato

rimanere entro i limiti generali di copertura degli aiuti regionali stabiliti dalla Commissione al punto 3.1. A questo scopo la Commissione ha stabilito il massimale di popolazione per ciascuno Stato membro sulla base del metodo illustrato in appresso.

22. Innanzi tutto agli Stati membri viene assegnata automaticamente una quota equivalente alla popolazione delle regioni che erano ammissibili agli aiuti in base alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato, ma che non soddisfano più le condizioni di ammissibilità a norma di detto articolo e che non rientrano nelle disposizioni previste per le regioni soggette all'effetto statistico di cui al punto 3.3. Si tratta delle regioni che avevano un PIL pro capite inferiore al 75% su base UE-15 quando gli orientamenti sugli aiuti regionali del 1998 sono stati adottati ma che, grazie al loro sviluppo economico, non soddisfano più tale condizione su base UE-15. Poiché tali regioni¹⁹ hanno beneficiato in precedenza di un livello relativamente alto di aiuti, la Commissione ritiene necessario concedere agli Stati membri la flessibilità necessaria per continuare a sostenere tali regioni durante il periodo di validità dei presenti orientamenti, in base alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c)²⁰.
23. In secondo luogo, onde consentire il sostegno continuo delle regioni a scarsa densità di popolazione, allo Stato membro interessato viene assegnata anche una quota in base alla popolazione delle regioni geografiche del livello III della NUTS con una densità della popolazione al di sotto dei 12,5 abitanti per chilometro quadrato²¹.
24. L'applicazione dei criteri obiettivi di cui ai punti 3.1 e 3.2 e l'assegnazione delle quote esposta nei due punti precedenti determinano una copertura del [35,3%] della popolazione UE-25 in virtù delle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c). Questo significa che la differenza, pari ad un ulteriore [6,7%] della popolazione UE-25, può essere assegnata agli Stati membri rispettando il limite massimo del 42% della popolazione UE-25 di cui al punto 3.1. Questa differenza è stata suddivisa tra gli Stati membri utilizzando un criterio di distribuzione che tiene conto delle differenze del PIL pro capite e della disoccupazione tra le regioni, a livello sia nazionale che comunitario. La formula dettagliata è presentata all'allegato IV²².
25. Infine, come specificato al punto 3.1, la Commissione ha impiegato una rete di sicurezza per garantire che nessuno Stato membro perda più del 50% della copertura di popolazione in base ai presenti orientamenti. L'applicazione di questa rete di sicurezza determina l'aumento delle quote assegnate ad alcuni Stati membri portando in questo modo la copertura totale a livello comunitario al [43,1%]. La conseguente assegnazione delle quote è riportata all'allegato V.

¹⁹ Queste regioni sono denominate in appresso "regioni a sviluppo economico".

²⁰ Anche se non ammissibile agli aiuti a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), l'Irlanda del Nord ha di fatto beneficiato delle stesse intensità di aiuto delle regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a). Viste le caratteristiche specifiche dell'Irlanda del Nord, anche essa dovrebbe essere considerata una regione dello sviluppo economico per gli scopi dei presenti orientamenti.

²¹ Per evitare il doppio conteggio, questo criterio si applica su base residua.

²² Lo stesso metodo è stato utilizzato dalla Commissione negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale del 1998 (allegato 3, punti 4-7).

3.4.2. Selezione delle regioni ammissibili²³

26. I criteri di selezione delle regioni da parte degli Stati membri devono essere sufficientemente flessibili da permettere un'ampia varietà di situazioni nelle quali la concessione di aiuti a finalità regionale può potenzialmente essere giustificata, ma devono essere nel contempo trasparenti e fornire sufficienti garanzie del fatto che la concessione di aiuti regionali non comporterà una distorsione degli scambi e della concorrenza in misura contraria al comune interesse. La Commissione ritiene pertanto che le seguenti regioni possono essere ammissibili alla selezione da parte degli Stati membri interessati per la concessione di aiuti regionali, compresi gli aiuti agli investimenti a favore delle grandi imprese a norma della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c)²⁴:
- le “regioni a sviluppo economico”;
 - le regioni a scarsa densità di popolazione come stabilito in base al metodo descritto *infra* alla sezione 5;
 - le regioni che costituiscono zone contigue con una popolazione minima di almeno 100 000 abitanti situate in regioni NUTS-II o NUTS-III che hanno un PIL pro capite inferiore alla media UE-25 [calcolato in base ai dati 2000-2002], o che hanno un tasso di disoccupazione superiore al 115% della media nazionale (calcolato sulla media degli ultimi tre anni di dati EUROSTAT);
 - le regioni NUTS-III con una popolazione inferiore ai 100 000 abitanti che hanno un PIL pro capite inferiore alla media UE-25 [calcolato in base ai dati 2000-2002], o che hanno un tasso di disoccupazione superiore al 115% della media nazionale (calcolato sulla media degli ultimi tre anni di dati EUROSTAT);
 - le isole e le altre regioni caratterizzate da un analogo isolamento geografico e che hanno un PIL pro capite inferiore alla media UE-25 [calcolato in base ai dati 2000-2002], o che hanno un tasso di disoccupazione superiore al 115% della media nazionale (calcolato sulla media degli ultimi tre anni di dati EUROSTAT);
 - le regioni NUTS-III o parti di esse limitrofe ad una regione che è ammissibile al sostegno ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a) e le regioni NUTS-III o parti di esse confinanti con un paese che non è uno Stato membro dello Spazio economico europeo o dell'EFTA.
27. Inoltre, per consentire agli Stati membri una maggiore flessibilità per affrontare disparità regionali molto localizzate, al di sotto del livello NUTS-III, essi possono anche individuare aree più piccole che non soddisfano le condizioni di cui sopra, a condizione che queste abbiano una popolazione minima di 20 000 abitanti. Spetterà agli Stati membri che desiderano utilizzare questa possibilità di mostrare che le aree proposte hanno, in termini relativi, un maggiore bisogno di sviluppo economico

²³ Le regioni soggette all'effetto statistico che, a partire dal 1° gennaio 2010, non possono beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) possono automaticamente beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c).

²⁴ In considerazione delle loro dimensioni limitate, per Cipro, Lussemburgo e Malta è sufficiente che le regioni indicate abbiano un PIL pro capite inferiore alla media UE o un tasso di disoccupazione superiore al 115% della media nazionale.

rispetto ad altre aree di tale regione, utilizzando indicatori economici riconosciuti come il PIL pro capite, il livello di occupazione o di disoccupazione o indicatori relativi alla produttività locale o alle qualificazioni professionali. La Commissione approverà in queste aree aiuti regionali a favore delle PMI e verrà applicato anche il relativo bonus per le PMI. Tuttavia, a causa della potenziale distorsione della concorrenza derivante dagli effetti di ricaduta (spill-over) verso le regioni circostanti più prospere, la Commissione non approverà aiuti agli investimenti di grandi imprese in queste aree o aiuti agli investimenti con spese ammissibili superiori a 25 milioni di EUR.

28. Il rispetto della copertura totale consentita per ciascuno Stato membro sarà stabilito in base alla popolazione effettiva delle regioni interessate, sulla base delle più recenti informazioni statistiche riconosciute disponibili.
29. Onde garantire la continuità, essenziale per lo sviluppo regionale a lungo termine, l'elenco delle regioni notificato dagli Stati membri si applicherà in linea di principio per tutto il periodo 2007-2013. Detto elenco può essere tuttavia soggetto ad una revisione intermedia nel 2009. Tutti gli Stati membri che intendono modificare l'elenco delle regioni ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) o le intensità di aiuto applicabili devono presentare una notifica alla Commissione entro il 1° aprile 2009. Qualsiasi modifica delle regioni in questo contesto non può superare il 50% della copertura totale consentita per lo Stato membro a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c). Inoltre, gli Stati membri possono notificare in qualsiasi momento alla Commissione una richiesta di aggiungere ulteriori regioni all'elenco fino al raggiungimento della stabilita copertura della popolazione.

4. AIUTI REGIONALI AGLI INVESTIMENTI

4.1. Forma e massimali degli aiuti

4.1.1. Forma degli aiuti

30. Gli aiuti regionali agli investimenti sono aiuti concessi per un progetto di investimento iniziale.
31. Per *investimento iniziale* si intende un investimento in capitale fisso riguardante:
 - la creazione di un nuovo stabilimento;
 - l'ampliamento di uno stabilimento esistente;
 - la diversificazione della produzione di uno stabilimento su mercati di prodotto completamente nuovi;
 - un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di uno stabilimento esistente.
32. Un investimento di sostituzione che non soddisfa nessuna di queste condizioni è dunque escluso da questo concetto. Anche un investimento in capitale fisso, realizzato da un investitore indipendente sotto forma di rilevazione di uno

stabilimento che ha chiuso o avrebbe chiuso se non vi fosse stata tale acquisizione, può essere considerato un investimento iniziale.

33. Gli aiuti regionali agli investimenti vengono calcolati o facendo riferimento ai costi degli investimenti materiali e immateriali determinati dal progetto di investimento iniziale oppure ai costi salariali per i posti di lavoro creati dal progetto di investimento²⁵.
34. La forma degli aiuti è variabile. Essi possono essere concessi, ad esempio, sotto forma di sovvenzione, prestito a tasso agevolato o con abbuono d'interessi, garanzia statale, acquisizione di una partecipazione o altro apporto di capitale a condizioni favorevoli, esenzione o riduzione fiscale, degli oneri sociali o di altri contributi obbligatori, oppure la fornitura di terreni, beni o servizi a prezzi vantaggiosi.
35. Onde garantire che gli aiuti producano un effetto di incentivazione, lo Stato membro deve in ogni caso presentare la richiesta di aiuti prima di iniziare l'attività di un progetto e la decisione in merito deve essere presa entro dodici mesi dalla presentazione della richiesta²⁶ e non oltre sei mesi dopo l'inizio dei lavori sul progetto²⁷. Un riferimento esplicito a queste due condizioni deve essere inserito in tutti i regimi di aiuto²⁸.
36. Per gli aiuti concessi relativamente a costi di investimento materiali o immateriali, onde garantire che l'investimento sia economicamente redditizio e finanziariamente solido, il beneficiario deve apportare un contributo finanziario di almeno il 25% in una forma priva di qualsiasi aiuto²⁹.
37. Inoltre, onde garantire che l'investimento rappresenti un contributo reale e sostenibile allo sviluppo regionale, gli aiuti devono essere subordinati, tramite le condizioni di concessione o le modalità di pagamento, alla condizione che l'investimento sia mantenuto in essere nella regione interessata per un periodo minimo di cinque anni dopo il suo completamento³⁰. Inoltre, qualora gli aiuti vengano calcolati in base ai costi salariali, i posti di lavoro devono essere occupati entro tre anni dal completamento dei lavori. Ciascuno dei posti di lavoro creati attraverso l'investimento deve essere mantenuto nella regione interessata per un periodo di cinque anni dalla data in cui è stato occupato per la prima volta. Nel caso

²⁵ Si ritiene che un posto di lavoro sia creato da un progetto di investimento quando riguarda l'attività alla quale si riferisce l'investimento e viene creato nel corso dei tre anni successivi alla realizzazione integrale dell'investimento. Nel corso di tale periodo, sono considerati connessi all'investimento anche i posti di lavoro creati, a seguito di un aumento del tasso di utilizzazione della capacità creata dall'investimento stesso.

²⁶ In caso gli aiuti siano soggetti a notifica individuale e all'approvazione da parte della Commissione, l'efficacia della decisione dello Stato membro deve essere condizionata all'approvazione degli aiuti da parte della Commissione.

²⁷ Per "inizio dei lavori" si intende l'inizio dei lavori di costruzione o del primo impegno fermo ad ordinare attrezzature. Sono esclusi gli studi di fattibilità preliminari.

²⁸ L'unica eccezione a questa regola è il caso di regimi di aiuti fiscali approvati nei quali un'esenzione o una riduzione fiscale sono concesse automaticamente per le spese ammissibili senza potere discrezionale da parte delle autorità.

²⁹ Ciò non accade nel caso di un prestito agevolato o di una garanzia statale contenente elementi d'aiuto.

³⁰ Questa regola non impedisce la sostituzione di impianti o attrezzature divenuti obsoleti a causa del rapido cambiamento tecnologico durante tale periodo di cinque anni, a condizione che l'attività economica venga mantenuta nella regione interessata per il periodo minimo previsto.

delle PMI, gli Stati membri possono ridurre questi periodi quinquennali di mantenimento di un investimento o dei posti di lavoro creati ad un minimo di tre anni.

38. Il livello degli aiuti è definito in termini di intensità rispetto a dei costi di riferimento. Tutte le intensità di aiuto devono essere calcolate in termini di equivalente sovvenzione lordo (ESL)³¹. L'intensità degli aiuti in equivalente sovvenzione lordo è il valore attualizzato dell'aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato dei costi di investimento ammissibili. Per gli aiuti notificati individualmente alla Commissione, l'equivalente sovvenzione lordo è calcolato al momento della notifica. Negli altri casi i costi dell'investimento ammissibili verranno attualizzati al valore al momento della concessione degli aiuti. Gli aiuti pagabili in diverse rate verranno attualizzati al valore al momento della notifica o concessione, a seconda del caso. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione e del calcolo dell'importo dell'aiuto nel caso di prestiti agevolati è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione. Nei casi in cui gli aiuti vengano concessi mediante esenzioni fiscali su imposizioni dovute in futuro, a condizione che sia rispettata una determinata intensità di aiuto definita in termini di ESL, l'attualizzazione delle rate di aiuto avviene in base ai tassi di riferimento applicabili nei vari momenti in cui il vantaggio fiscale diventa effettivo.

4.1.2. Massimali di aiuto (intensità massime di aiuto) per gli aiuti alle grandi imprese

39. L'intensità degli aiuti deve essere adeguata alla natura e alla intensità dei problemi regionali presi in considerazione. Questo implica che le intensità d'aiuto ammissibili sono fin dall'origine meno elevate nelle regioni che ricadono nella deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) rispetto a quelle che ricadono nella deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a).
40. La Commissione deve tener conto anche del fatto che, a seguito dei recenti allargamenti dell'UE, le disparità nella ricchezza relativa delle regioni che ricadono nella deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) sono notevolmente aumentate. In effetti, un numero significativo di regioni o addirittura interi Stati membri hanno ora un PIL pro capite inferiore al 45% della media UE-25, mentre ciò non avveniva nel 1998. L'esistenza di queste maggiori disparità di ricchezza all'interno dell'UE fa sì che la Commissione debba introdurre una maggiore categorizzazione delle regioni interessate.

³¹ La Commissione non seguirà più la prassi adottata in precedenza di convertire gli aiuti regionali notificati dagli Stati membri in equivalente sovvenzione netti onde tener conto della sentenza del Tribunale di primo grado del 15 giugno 2000 nella causa T-298/97, Alzetta. In tale causa, il Tribunale di primo grado ha statuito quanto segue: "La Commissione non è autorizzata, nel sistema di controllo degli aiuti di Stato istituito dal Trattato, a prendere in considerazione i carichi fiscali gravanti sull'importo degli aiuti finanziari erogati, al fine di valutarne la compatibilità con il Trattato. Infatti, tali carichi non si ricollegano specificatamente all'aiuto stesso, ma sono prelevati a valle e gravano sugli aiuti controversi così come su ogni introito. Essi non possono, quindi, rappresentare un elemento pertinente ai fini della valutazione dell'incidenza specifica dell'aiuto sugli scambi e sulla concorrenza e, in particolare, del calcolo del vantaggio ottenuto dai beneficiari di un aiuto siffatto nei confronti delle imprese concorrenti che non ne hanno beneficiato e le cui entrate sono anch'esse soggette all'imposizione.". La Commissione ritiene inoltre che l'uso degli ESL, utilizzati anche per calcolare le intensità di altri tipi di aiuto di Stato, contribuirà ad aumentare la semplicità e la trasparenza del sistema di controllo degli aiuti di Stato, e tiene altresì conto dell'aumentata proporzione di aiuti di Stato concessi sotto forma di esenzioni fiscali.

41. Nelle regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), la Commissione ritiene dunque che l'intensità dell'aiuto regionale non debba superare:
- il 30% ESL per le regioni in cui il PIL pro capite è inferiore al 75% della media UE-25, per le regioni ultraperiferiche con PIL pro capite più elevato e fino al 1° gennaio 2010 per le regioni soggette all'effetto statistico;
 - il 40% ESL per le regioni in cui il PIL pro capite è inferiore al 60% della media UE-25;
 - il 50% ESL per le regioni in cui il PIL pro capite è inferiore al 45% della media UE-25.
42. In considerazione dei loro svantaggi specifici, le regioni ultraperiferiche potranno beneficiare di un ulteriore bonus del 20% ESL se il loro PIL pro capite scende al di sotto del 75% della media UE-25 e del 10% ESL negli altri casi.
43. Le regioni ad effetto statistico che ricadono nella deroga ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c) saranno ammissibili ad un'intensità di aiuto del 20% a partire dal 1° gennaio 2010.
44. Nelle altre regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c), il massimale di aiuti regionali non deve superare il 15% ESL³². Le regioni a scarsa densità di popolazione e le regioni (corrispondenti al livello NUTS-III o più piccole) limitrofe ad una regione ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a) selezionate dagli Stati membri per la copertura ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c), così come le regioni NUTS-III o parti di esse che confinano con il territorio un paese che non è uno Stato membro dello Spazio economico europeo o dell'EFTA sono sempre ammissibili all'intensità di aiuto massima.
45. Negli altri casi, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), il massimale di intensità di aiuto è pari al 15% ESL. Questa percentuale viene tuttavia ridotta al 10% ESL per le regioni che superano il [100%] della media UE-25 del PIL pro capite e con un tasso di disoccupazione inferiore alla media UE-25, calcolata a livello NUTS-III (in base alle medie per gli ultimi tre anni, utilizzando dati Eurostat).

4.1.3. *Bonus per piccole e medie imprese*

46. Nel caso di aiuti concessi alle piccole e medie imprese³³, i massimali di cui al punto 4.1.2 possono essere aumentati del 20% ESL per gli aiuti concessi alle piccole imprese e del 10% per gli aiuti concessi alle medie imprese³⁴.

³² Eccezionalmente, potrà essere approvata un'intensità più elevata nel caso di una regione NUTS-III o di dimensioni più ridotte che sia contigua ad una regione che beneficia della deroga ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a) se è necessario garantire che il differenziale tra le due regioni non superi i 20 punti percentuali

³³ Come definite nella raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

³⁴ Tali bonus non si applicano agli aiuti concessi al settore dei trasporti.

4.2. Spese ammissibili

4.2.1. Aiuti all'investimento iniziale

47. Le spese per terreni, fabbricati e impianti/macchinari³⁵ sono ammissibili agli aiuti agli investimenti iniziali.
48. Per quanto riguarda le PMI, possono essere presi in considerazione anche i costi di studi preparatori e i costi di consulenza connessi all'investimento fino ad un'intensità di aiuto pari al 50% dei costi effettivamente sostenuti.
49. In caso di rilevazione di uno stabilimento, vanno presi in considerazione esclusivamente i costi di acquisto di cespiti da terzi³⁶. La transazione deve avvenire a condizioni di mercato.
50. I costi relativi all'acquisizione di cespiti diversi rispetto ai terreni e agli immobili in affitto possono essere presi in considerazione solo se il contratto di affitto ha una durata di almeno *[cinque]* anni e contiene l'obbligo di acquisire l'attivo alla scadenza del contratto di affitto.
51. Tranne nel caso di PMI e di rilevazioni, gli attivi acquisiti devono essere nuovi. In caso di rilevazione, devono essere detratti gli attivi la cui acquisizione ha già beneficiato di aiuti prima della rilevazione.
52. Per le PMI, possono essere sempre presi in considerazione tutti i costi di investimento in attivi immateriali consistenti in trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto, di licenze, di know-how o di conoscenze tecniche non brevettate. Per le grandi imprese, tali costi sono ammissibili solo fino ad un massimo del 50% della spesa totale ammissibile per il progetto.
53. In tutti i casi, gli attivi immateriali ammissibili saranno soggetti alle condizioni necessarie per assicurare che restino associati alla regione beneficiaria ammissibile agli aiuti a finalità regionale e che pertanto non siano trasferiti ad altre regioni e in particolare a regioni non ammissibili agli aiuti a finalità regionale. A tal fine gli attivi immateriali ammissibili dovranno soddisfare in particolare le seguenti condizioni:
- essere utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti regionali;
 - essere considerati ammortizzabili;
 - essere acquistati da terzi a condizioni di mercato;
 - figurare all'attivo dell'impresa e restare nello stabilimento del beneficiario degli aiuti regionali per un periodo di almeno cinque anni.

³⁵ Nel settore dei trasporti le spese destinate all'acquisto di materiale di trasporto (attivi mobili) non sono ammissibili agli aiuti agli investimenti iniziali.

³⁶ Nel caso in cui la rilevazione sia accompagnata da altri investimenti iniziali, le relative spese vanno ad aggiungersi ai costi di acquisizione.

4.2.2. Aiuti calcolati in base ai costi salariali

54. Come specificato al punto 4.1.1, gli aiuti regionali possono essere calcolati anche facendo riferimento ai costi salariali³⁷ previsti per i posti di lavoro creati mediante un progetto di investimento iniziale.
55. Per *creazione di posti di lavoro* s'intende l'incremento *netto* del numero di dipendenti³⁸ nello stabilimento considerato rispetto alla media di un periodo precedente di 12 mesi. Si deve quindi detrarre dal numero apparente di posti di lavoro creati nel corso del periodo di 12 mesi considerato, il numero dei posti di lavoro eventualmente soppressi nel corso dello stesso periodo³⁹.
56. Questo aiuto non deve superare una certa percentuale del costo salariale della persona assunta, calcolato su un periodo di due anni. Tale percentuale è uguale all'intensità consentita nella zona in questione per gli aiuti agli investimenti.

4.3. Aiuti ai grandi progetti di investimento

57. Per gli scopi dei presenti orientamenti, per "*grande progetto di investimento*" si intende un "investimento iniziale" come definito dai presenti orientamenti con una spesa ammissibile superiore ai 50 milioni di EUR⁴⁰. Per calcolare se la spesa ammissibile per grandi progetti di investimento raggiunge le soglie previste nei presenti orientamenti, la spesa ammissibile da prendere in considerazione è il valore maggiore fra i tradizionali costi di investimento e i costi salariali. Onde evitare che un grande progetto di investimento venga artificialmente diviso in sottoprogetti per eludere le disposizioni dei presenti orientamenti, un grande progetto di investimento verrà considerato un progetto unico quando l'investimento iniziale, effettuato da una o più imprese⁴¹ su un periodo di tre anni⁴², consista di elementi del capitale fisso combinati in modo economicamente indivisibile⁴³.

³⁷ Il costo salariale comprende i due elementi seguenti, a condizione che il beneficiario sia effettivamente tenuto a corrisponderli in relazione al posto di lavoro considerato: la retribuzione lorda (vale a dire prima dell'applicazione dell'imposta) e i contributi di sicurezza sociale obbligatori.

³⁸ Per "numero di dipendenti" si intende il numero di unità di lavoro-anno (ULA), cioè il numero di lavoratori subordinati occupati a tempo pieno per un anno; il lavoro a tempo parziale o il lavoro stagionale sono frazioni di ULA.

³⁹ Ovviamente questa definizione si applica tanto ad uno stabilimento esistente quanto ad un nuovo stabilimento.

⁴⁰ I 50 milioni di EUR vanno calcolati ai prezzi e ai cambi del giorno in cui gli aiuti vengono concessi o, nel caso di grandi progetti di investimento per i quali è richiesta la notifica individuale, ai prezzi e ai cambi del giorno della notifica.

⁴¹ L'indivisibilità economica verrà valutata a prescindere dalla proprietà. Ciò significa che, per stabilire se un grande progetto di investimento rappresenta un progetto unico, la valutazione dovrebbe essere la stessa indipendentemente dal fatto che il progetto venga realizzato da un'impresa, da più imprese che dividono i costi dell'investimento o da più imprese che sostengono i costi di investimenti separati nell'ambito del medesimo progetto di investimento.

⁴² Qualora un progetto di investimento nuovo e/o aggiuntivo venga avviato durante i primi tre anni dall'inizio dei lavori del progetto di investimento originario, esso verrà considerato parte del progetto di investimento originario salvo che lo Stato membro dimostri il contrario.

⁴³ Per valutare se l'investimento iniziale è economicamente indivisibile, la Commissione terrà conto non soltanto dei collegamenti tecnici, funzionali e strategici ma anche della posizione geografica [/prossimità].

58. Nelle due successive discipline multisettoriali degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento⁴⁴, la Commissione ha limitato le intensità massime di aiuto dei grandi progetti di investimento ad un livello che eviti il più possibile le distorsioni della concorrenza non necessarie. In una logica di semplificazione e di trasparenza, la Commissione ha deciso di integrare le disposizioni della disciplina multisettoriale del 2002 negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale relativi al periodo 2007-13.
59. La disciplina multisettoriale del 2002 non sarà pertanto più di applicazione per gli aiuti concessi o notificati dopo il 31 dicembre 2006 e verrà sostituita dai presenti orientamenti⁴⁵.

4.3.1. Maggiore trasparenza e controllo dei grandi progetti di investimento

60. Gli Stati membri devono notificare individualmente alla Commissione tutti gli aiuti da concedersi in base ad un regime esistente di aiuti a grandi progetti di investimento con spese ammissibili superiori ai 100 milioni di EUR⁴⁶. Data la loro struttura specifica, gli investimenti nel settore delle autovetture non sono soggetti a tale obbligo di notifica individuale a condizione che vengano fornite informazioni sintetiche ai sensi del seguente punto.
61. Ogniquale volta vengono concessi aiuti regionali sulla base di regimi di aiuti esistenti ad investimenti con spese ammissibili comprese tra i 50 e i 100 milioni di EUR (per il settore delle autovetture con spese ammissibili superiori ai 50 milioni di EUR) gli Stati membri, entro venti giorni lavorativi dalla concessione degli aiuti da parte dell'autorità competente, devono fornire alla Commissione informazioni sintetiche mediante il modulo standard di cui all'allegato III. Tali informazioni saranno disponibili sul sito della Commissione (<http://europa.eu.int/comm/competition/>).
62. Gli Stati membri sono tenuti a conservare registrazioni dettagliate relative alla concessione di aiuti per tutti i grandi progetti di investimento. Tali registrazioni devono contenere tutte le informazioni necessarie per stabilire che è rispettata l'intensità di aiuti massima ammissibile e devono essere conservate per 10 anni dalla data di concessione degli aiuti. Su richiesta scritta, lo Stato membro interessato deve trasmettere alla Commissione, entro venti giorni lavorativi oppure entro un termine più lungo eventualmente fissato in detta richiesta, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare se siano state rispettate le disposizioni per la valutazione degli aiuti a favore di grandi progetti di investimento.

⁴⁴ GU C 107 del 7.4.1998, pag. 7 e GU C 70 del 19.3.2002, pag. 8, modificata da GU C 263 dell'1.11.2003, pag. 3.

⁴⁵ Dall'ampia portata generale dei presenti orientamenti risulta che la Commissione ha deciso che non è tecnicamente fattibile procedere alla redazione di un elenco di settori che presentano gravi difficoltà strutturali.

⁴⁶ Gli aiuti individuali ad hoc devono ovviamente essere sempre notificati alla Commissione. Visti i loro chiari effetti sulle condizioni degli scambi e della concorrenza, la necessità di una giustificazione specifica del collegamento con lo sviluppo regionale vale in misura maggiore per gli aiuti individuali ad hoc a favore di grandi progetti di investimento individuali.

4.3.2. Regole per la valutazione dei grandi progetti di investimento

63. Gli aiuti regionali a favore di grandi progetti di investimento sono soggetti ad un massimale di aiuto regionale corretto ⁴⁷, secondo i seguenti scaglioni:

Spese ammissibili	Massimale di aiuti adeguato
Fino a 50 milioni di EUR	100% del massimale regionale
Per la parte compresa tra 50 e 100 milioni di EUR	50% del massimale regionale
Per la parte superiore a 100 milioni di EUR	34% del massimale regionale

Pertanto, l'importo ammissibile di aiuti per un grande progetto di investimento viene calcolato in base alla seguente formula: importo massimo dell' aiuto = $R \times (50 + 0,50 \times B + 0,34 \times C)$, dove R è il massimale regionale prima della correzione; B è la spesa ammissibile compresa tra 50 e 100 milioni di EUR; C è la eventuale spesa ammissibile superiore ai 100 milioni di EUR. Il calcolo viene effettuato in base ai tassi di cambio ufficiali alla data della concessione degli aiuti o, in caso di aiuti soggetti a notifica individuale, alla data della notifica.

64. I grandi progetti di investimento con spese ammissibili superiori ai 100 milioni di EUR non sono ammissibili agli aiuti regionali agli investimenti nelle situazioni seguenti:
- (a) Le vendite del beneficiario rappresentano più del 25% delle vendite del prodotto interessato prima dell'investimento o rappresenteranno più del 25% dopo l'investimento⁴⁸; o
 - (b) la capacità produttiva indotta dal progetto è superiore al 5% del volume del mercato, misurato utilizzando dati sul consumo apparente⁴⁹ del prodotto interessato, a meno che negli ultimi 5 anni il tasso medio di crescita annua del consumo apparente sia stato superiore al tasso medio di crescita annua del PIL all'interno dello Spazio economico europeo.

⁴⁷ Il punto di partenza per il calcolo del massimale di aiuti corretto è l'intensità di aiuti massima consentita per gli aiuti a grandi imprese ai sensi del punto 4.1.2 *supra*. I bonus per le PMI non possono essere concessi ai grandi progetti di investimento.

⁴⁸ La Commissione partirà dal presupposto che il mercato geografico rilevante è il mercato SEE, a meno che lo Stato membro non dimostri che è opportuno considerare un altro mercato rilevante.

⁴⁹ Il consumo apparente del prodotto corrisponde alla produzione più importazioni meno esportazioni. Quando stabilisce, ai sensi dei presenti orientamenti, la crescita media annua del consumo apparente del prodotto in questione, la Commissione prende in considerazione, ove del caso, tutte le modifiche significative di tale tendenza. Qualora il progetto di investimento interessi un settore di servizi e per determinare le dimensioni e l'evoluzione del mercato, la Commissione, anziché utilizzare il consumo apparente, utilizzerà il fatturato dei servizi in questione sulla base della segmentazione del mercato generalmente accettata per detti servizi e per la quale siano prontamente disponibili dati statistici.

65. Per prodotto interessato si intende il prodotto oggetto del progetto di investimento ed i suoi succedanei, considerati tali dal consumatore (a causa delle caratteristiche del prodotto, dei prezzi e dell'utilizzo previsto) o dal produttore (mediante la flessibilità degli impianti di produzione). Qualora il progetto riguardi un prodotto intermedio e una parte significativa della produzione non venga venduta sul mercato, la definizione di prodotto interessato può comprendere i prodotti a valle.
66. L'onere della prova del fatto che le situazioni di cui ai punti a) e b) non si applicano grava sullo Stato membro⁵⁰. Per applicare i punti a) e b), il consumo apparente verrà solitamente definito nel SEE al livello appropriato della classificazione Prodcom⁵¹ oppure, se tale informazione non è disponibile, sulla base di qualsiasi altra segmentazione del mercato generalmente accettata per i prodotti in questione e per la quale sono prontamente disponibili dati statistici.

4.4. Le regole di cumulo degli aiuti

67. I massimali di intensità degli aiuti, indicati ai punti 4.1 e 4.3, si applicano all'ammontare complessivo degli aiuti:
- in caso di intervento concomitante di più regimi a finalità regionale o in combinazione con aiuti ad hoc;
 - indipendentemente dalla provenienza dell'aiuto da fonti locali, regionali, nazionali o comunitarie.
68. Quando gli aiuti calcolati in base ai costi di investimenti materiali o immateriali sono combinati con gli aiuti calcolati in base ai costi salariali, deve essere rispettato il massimale di intensità stabilito per la regione in questione⁵².
69. Quando le spese ammissibili agli aiuti a finalità regionale sono totalmente o parzialmente ammissibili ad aiuti aventi altre finalità, alla parte comune si applica il massimale più favorevole previsto dalle regole applicabili.
70. Quando uno Stato membro consente che gli aiuti di un determinato regime siano cumulabili con aiuti di altri regimi, deve specificare, per ogni regime, in che modo garantisce l'osservanza delle condizioni di cui sopra.

⁵⁰ Se lo Stato membro dimostra che il beneficiario dell'aiuto crea un nuovo mercato del prodotto non è necessario verificare se sono soddisfatte le condizioni di cui ai punti a) e b) e gli aiuti vengono autorizzati secondo la tabella di cui al punto 63 *supra*. Se è soddisfatta solo la condizione di cui al punto b) ma lo Stato membro dimostra che le importazioni SEE superano il doppio della produzione SEE dei prodotti in questione, la Commissione valuterà la compatibilità dell'intensità degli aiuti proposta in base al singolo caso, tenendo conto in particolare del contributo del progetto alla competitività europea, dell'urgenza dei problemi regionali, del contributo del progetto alla creazione regionale di posti di lavoro e allo sviluppo regionale e della struttura del mercato.

⁵¹ Regolamento (CEE) n. 3924/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativo ad un'indagine comunitaria sulla produzione industriale (GU L 374 del 31.12.1991, pag. 1).

⁵² Si ritiene che questa condizione sia rispettata se la somma dell' aiuto all'investitore, espresso in percentuale del valore dell'investimento, e dell'aiuto alla creazione di posti di lavoro, espresso in percentuale dei costi salariali, non supera l'importo più favorevole risultante dall'applicazione o del massimale stabilito per la regione in base ai criteri di cui al punto 4.1 o del massimale stabilito per la regione in base ai criteri di cui al punto 4.3.

5. AIUTI AL FUNZIONAMENTO⁵³

71. Gli aiuti regionali destinati a ridurre le spese correnti di un'impresa (aiuti al funzionamento) sono di norma vietati. In via eccezionale, tuttavia, possono essere concessi aiuti di questo tipo nelle regioni che beneficiano della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), purché essi siano giustificati in funzione del loro contributo allo sviluppo regionale e della loro natura e purché il loro livello sia proporzionale agli svantaggi che intendono compensare⁵⁴. Spetta allo Stato membro dimostrare l'esistenza degli svantaggi e quantificarne l'importanza.
72. Gli aiuti al funzionamento dovrebbero essere concessi, in linea di principio, solo relativamente ad una serie predefinita di spese o costi ammissibili ed essere limitati ad una determinata percentuale di detti costi.
73. A causa della natura specifica delle attività finanziarie e intragruppo, come definite alla sezione J (codici 65, 66 e 67) e alla sezione K (codice 74) del codice NACE, gli aiuti al funzionamento concessi in questo settore hanno solo una probabilità molto limitata di promuovere lo sviluppo regionale ma presentano un rischio molto alto di distorsione della concorrenza. La Commissione non approverà pertanto aiuti al funzionamento concessi al settore dei servizi finanziari nell'ambito dei presenti orientamenti. Sono parimenti esclusi gli aiuti al funzionamento volti alla promozione delle esportazioni.
74. Gli aiuti al funzionamento, essendo destinati a superare i ritardi e le strozzature dello sviluppo regionale, dovrebbero, in linea di principio, essere temporanei e ridotti nel tempo e venire progressivamente soppressi quando le regioni interessate raggiungono una reale convergenza con le zone più ricche dell'UE⁵⁵. Le eccezioni a questo principio possono essere accettate solo nel caso di regioni che presentano gravi svantaggi strutturali permanenti, ad esempio le regioni ultraperiferiche, e le regioni con scarsa densità di popolazione con continui problemi di spopolamento.
75. In tutti i casi, la necessità e il livello degli aiuti al funzionamento dovrebbero essere regolarmente riesaminati in modo da garantirne la rilevanza a lungo termine per la regione interessata. La Commissione approverà pertanto regimi di aiuti al funzionamento soltanto per la durata dei presenti orientamenti.
76. Onde verificare gli effetti sugli scambi e sulla concorrenza dei regimi di aiuti al funzionamento, gli Stati membri presenteranno ogni anno una relazione unica per ciascuna regione NUTS-II nella quale vengono concessi aiuti al funzionamento, che comprenda una ripartizione della spesa totale o della perdita di entrate stimate per ciascun regime di aiuti al funzionamento approvato nella regione interessata ed identifichi i dieci principali beneficiari di aiuti al funzionamento nella regione interessata, specificando il settore o i settori di attività dei beneficiari e l'importo degli aiuti ricevuti da ciascuno di essi.

⁵³ Come per altre forme di aiuti regionali, la concessione di aiuti al funzionamento è sempre soggetta a norme specifiche che possono applicarsi in particolari settori.

⁵⁴ In genere gli aiuti al funzionamento assumono soprattutto la forma di esenzioni fiscali o di riduzione degli oneri sociali.

⁵⁵ Il principio della degressività deve essere rispettato anche quando vengono notificati nuovi regimi di aiuti al funzionamento in sostituzione di regimi esistenti.

77. Nelle regioni ultraperiferiche gli aiuti destinati in parte a compensare, i costi di trasporto aggiuntivi possono essere autorizzati alle seguenti condizioni:
- gli aiuti potranno servire esclusivamente a compensare i sovraccosti di trasporto, tenendo conto di altri regimi di sostegno ai trasporti. L'importo degli aiuti può essere calcolato su base rappresentativa ma deve essere evitata la sovracompenrazione sistematica;
 - gli aiuti potranno riguardare esclusivamente i sovraccosti di trasporto per gli spostamenti di merci all'interno delle frontiere nazionali del paese interessato. Gli aiuti non potranno assolutamente costituire aiuti all'esportazione;
 - gli aiuti dovranno essere oggettivamente quantificabili ex ante, sulla base di un coefficiente "aiuto per chilometro percorso" o di un coefficiente "aiuto per chilometro percorso" e "aiuto per unità di peso", e dovranno essere oggetto di una relazione annuale elaborata, fra l'altro, prendendo in considerazione tali coefficienti;
 - la stima del sovraccosto dovrà essere fatta sulla base del mezzo di trasporto più economico e della via più diretta tra il luogo di produzione o trasformazione e gli sbocchi commerciali; in casi eccezionali debitamente giustificati gli aiuti possono coprire anche i costi di trasporto di materie prime o di prodotti intermedi dal luogo di produzione a quello della trasformazione finale;
 - nessun aiuto può essere concesso per il trasporto o la trasmissione dei prodotti di imprese la cui localizzazione non ha alternative (prodotti di estrazione, centrali idroelettriche, ecc.).
78. Gli aiuti ai trasporti possono essere autorizzati, alle medesime condizioni, anche nelle regioni a scarsa densità di popolazione. Queste zone sono costituite fondamentalmente da regioni geografiche del livello III della NUTS che hanno una densità di popolazione inferiore a 12,5 abitanti per km². È consentita tuttavia una certa flessibilità nella scelta delle zone, entro i seguenti limiti:
- la flessibilità nella scelta delle zone non deve comportare un aumento della popolazione coperta dagli aiuti ai trasporti;
 - le aree di livello III della NUTS che beneficiano della flessibilità devono avere una densità di popolazione inferiore a 12,5 abitanti per km²;
 - le zone devono essere contigue a regioni del livello III della NUTS che rispettano il criterio della scarsa densità di popolazione;
 - la loro popolazione deve rimanere scarsa rispetto alla copertura totale degli aiuti ai trasporti.
79. Gli aiuti al funzionamento che non siano progressivamente ridotti e limitati nel tempo possono essere autorizzati soltanto:
- nelle regioni ultraperiferiche, nella misura in cui sono destinati a compensare i costi aggiuntivi dello svolgimento dell'attività economica derivanti dai fattori identificati nell'articolo 299, paragrafo 2 del trattato, la cui permanenza e combinazione limita notevolmente lo sviluppo delle regioni (posizione remota,

insularità, piccole dimensioni, topografia e clima difficili e dipendenza economica da pochi prodotti)⁵⁶;

- nelle regioni meno popolate, nella misura in cui sono destinati a prevenire o ridurre lo spopolamento continuo di tali regioni⁵⁷. Le regioni meno popolate rappresentano o appartengono a regioni a livello NUTS-II con una densità di popolazione uguale o inferiore a 8 abitanti per km² e si estendono ad aree limitrofe e contigue più piccole che soddisfano lo stesso criterio di densità della popolazione.

6. AIUTI ALL'IMPRENDITORIA NELLE AREE ASSISTITE

80. L'esperienza recente permette di affermare che lo sviluppo economico delle regioni assistite è spesso ostacolato da livelli relativamente bassi di attività imprenditoriale e, in particolare, da livelli anormalmente bassi di costituzione di nuove imprese. Risulta pertanto necessario introdurre una nuova forma di aiuto all'imprenditoria per fornire incentivi che incoraggino la costituzione di nuove imprese in queste aree.
81. Come altre forme di aiuti regionali, risulta che questi aiuti dovrebbero essere modulati in base alle difficoltà incontrate da ciascuna regione. Inoltre, per evitare l'inaccettabile rischio di distorsioni della concorrenza, essi dovrebbero, almeno per un periodo iniziale, essere strettamente limitati alle piccole imprese, avere ammontare limitato e diminuire col tempo.
82. La Commissione approverà pertanto i regimi che prevedono aiuti fino ad un totale di *[3 milioni di EUR]* ad impresa per le piccole imprese aventi sede operativa nelle regioni ammissibili alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) e fino a *[2 milioni di EUR]* ad impresa per le piccole imprese aventi sede operativa nelle regioni ammissibili alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c). Nelle regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a) con un PIL pro capite inferiore al 50% della media UE-25, nelle regioni con una densità della popolazione inferiore ai 12,5 abitanti/km² e nelle piccole isole con una popolazione inferiore ai 5 000 abitanti, questo importo è maggiorato fino a un totale di *[1 milione di EUR]* ad impresa.
83. Gli aiuti dovrebbero coprire le spese effettivamente sostenute nelle fasi di stabilimento ed espansione delle piccole imprese durante i primi *[cinque]* anni dalla costituzione, senza dover essere strettamente connessi ad investimenti. Le spese ammissibili sono i costi salariali, l'ammortamento, gli interessi sui finanziamenti esterni, il dividendo sul capitale proprio impiegato al tasso di interesse di riferimento, le spese per l'affitto e il leasing di impianti/attrezzature di produzione, l'energia, l'acqua, il riscaldamento, le tasse e le spese amministrative al netto dell'IVA. I

⁵⁶ In considerazione delle limitazioni affrontate dalle regioni ultraperiferiche, la Commissione ritiene che gli aiuti al funzionamento fino al *[10%]* del fatturato del beneficiario possano essere concessi senza necessità di una giustificazione specifica. Spetta allo Stato membro dimostrare che gli aiuti proposti superiori a tale importo sono giustificati in termini di contributo allo sviluppo regionale e che il loro livello è proporzionale ai costi aggiuntivi connessi ai fattori identificati dall'articolo 299, paragrafo 2, che sono destinati a compensare.

⁵⁷ Spetta allo Stato membro dimostrare che gli aiuti proposti sono necessari ed appropriati per ridurre lo spopolamento e che essi non incideranno sulle condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

beneficiari rimangono ammissibili anche agli aiuti all'investimento iniziale a norma dei presenti orientamenti.

84. L' intensità degli aiuti non può superare il 25% delle spese ammissibili nelle regioni ex lettera c) e il 35% nelle regioni ex lettera a) per i primi tre anni dalla costituzione dell'impresa e, rispettivamente, il 15% e il 25% in seguito.
85. Se gli aiuti vengono concessi in più di un'occasione, lo Stato membro deve garantire che i limiti massimi degli importi di aiuto e la relativa intensità non vengano superati.
86. *[La Commissione deciderà se questo strumento di aiuto debba rientrare nel campo di applicazione degli orientamenti sugli aiuti regionali o delle norme sugli aiuti orizzontali in una fase successiva].*

7. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

7.1. Riduzioni delle intensità degli aiuti per le regioni che rimangono nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) al 1° gennaio 2007

87. Qualora l'applicazione dei presenti orientamenti determini una riduzione delle intensità massime degli aiuti superiore a 15 punti percentuali, da netto a lordo⁵⁸, la riduzione può essere attuata in due fasi mediante una riduzione di un minimo di dieci punti percentuali il 1° gennaio 2007, con completamento il 1° gennaio 2010.

7.2. Riduzioni delle intensità degli aiuti nelle regioni a sviluppo economico

88. La riduzione delle intensità degli aiuti per le cosiddette regioni a sviluppo economico può avere luogo in tre fasi. Una riduzione di almeno 10 punti percentuali da netto a lordo si applicherà il 1° gennaio 2007. Come necessario per rispettare le nuove intensità degli aiuti previste dai presenti orientamenti, un'ulteriore riduzione di 10 punti percentuali si applicherà il 1° gennaio 2009, con eventuale completamento il 1° gennaio 2011⁵⁹.

7.3. Soppressione graduale degli aiuti al funzionamento

89. Per le regioni che non possono più concedere aiuti al funzionamento in quanto hanno perduto la possibilità di beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), la Commissione può accettare una graduale riduzione lineare dei regimi di aiuti al funzionamento su un periodo di due anni a partire dalla data della perdita di ammissibilità alla concessione di tali aiuti.

8. LA CARTA DEGLI AIUTI A FINALITÀ REGIONALE E LA DICHIARAZIONE DI COMPATIBILITÀ DEGLI AIUTI

90. L'insieme formato, da un lato, dalle regioni di uno Stato membro ammesse a beneficiare delle deroghe in questione e, dall'altro, dai massimali d'intensità degli

⁵⁸ Ossia dal 50% equivalente sovvenzione netto al 30% ESL.

⁵⁹ Poiché l'Irlanda del Nord beneficia di una disposizione specifica negli orientamenti sugli aiuti regionali per il periodo 2000-2006, è giustificata l'applicazione delle medesime disposizioni transitorie.

aiuti all'investimento iniziale o alla creazione di posti di lavoro approvati per ciascuna di esse costituisce la carta degli aiuti a finalità regionale dello Stato membro. *[La carta degli aiuti a finalità regionale definisce anche le regioni ammissibili alla concessione di aiuti alle imprese.]* I regimi di aiuti al funzionamento non sono compresi nelle carte degli aiuti a finalità regionale e sono valutati caso per caso in base alla notifica effettuata dallo Stato membro interessato ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE.

91. La Corte di giustizia ha stabilito che le “decisioni” mediante le quali la Commissione adotta le carte degli aiuti a finalità regionale per ciascuno Stato membro devono essere considerate come facenti parte integrante degli orientamenti in materia di aiuti regionali e aventi forza vincolante solo a condizione di essere state accettate dagli Stati membri⁶⁰.
92. Va inoltre ricordato che le carte degli aiuti a finalità regionale definiscono anche l'ambito delle esenzioni per categoria relative ad aiuti regionali esentati dall'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE, sia che tali aiuti vengano concessi in base al regolamento (CE) n. 70/2001⁶¹ sia in base ad eventuali regolamenti futuri di esenzione per altre forme di aiuti regionali. In effetti, l'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 994/1998⁶² prevede l'esenzione soltanto per “gli aiuti che rispettano la mappa approvata dalla Commissione per ciascuno Stato membro per l'erogazione degli aiuti a finalità regionale”.
93. Dall'applicazione dei presenti orientamenti risulta che, a seconda della situazione socioeconomica degli Stati membri, la carta degli aiuti a finalità regionale conterrà uno degli elementi seguenti o entrambi:
- (1) le regioni che possono essere identificate sulla base dei criteri stabiliti dai presenti orientamenti e riguardo alle quali le intensità massime di aiuto sono definite dei presenti orientamenti. Si tratta delle regioni ammissibili alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) e delle regioni ad effetto statistico;
 - (2) le regioni che sono indicate dagli Stati membri come ammissibili agli aiuti regionali ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) fino al limite della copertura di popolazione stabilito ai sensi del punto 3.4.1.

L'elenco delle regioni in ciascuno Stato membro alle quali si applica il punto (1) e il limite massimo per la copertura di popolazione in ciascuno Stato membro di cui al punto (2) sono riportati nell'allegato IV.

⁶⁰ Sentenza del 18 giugno 2002 nella causa C-242/00, *Germania/Commissione*.

⁶¹ Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (GU L10 del 13.1.2001, pag. 33), come modificato dal regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l'estensione del suo campo d'applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 22).

⁶² Regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio del 7 maggio 1998 sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali, GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.

94. La Commissione propone agli Stati membri opportune misure ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1 del trattato per garantire che tutti gli aiuti regionali concessi tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2013 rispettino le condizioni previste dai presenti orientamenti. La Commissione invita gli Stati membri a confermare esplicitamente l'accettazione delle presenti proposte entro un mese dalla pubblicazione dei presenti orientamenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
95. Naturalmente, a condizione che rispettino le condizioni previste dai presenti orientamenti, spetta agli Stati membri stessi decidere se intendono concedere aiuti regionali agli investimenti e fino a quale livello. Di conseguenza, entro tre mesi dalla pubblicazione dei presenti orientamenti, ciascuno Stato membro deve notificare alla Commissione, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato, un'unica carta degli aiuti a finalità regionale, relativa all'intero territorio nazionale. Fatte salve le varie disposizioni di transizione e di revisione dei presenti orientamenti, la carta dovrebbe applicarsi, in linea di principio, per l'intero periodo 2007-2013.
96. La notifica deve chiaramente identificare le regioni interessate, le intensità degli aiuti previste per le grandi imprese e tutti i bonus applicabili alle PMI. Poiché le regioni ammissibili al sostegno a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) e le regioni adefetto statistico sono determinate in maniera esogena a livello NUTS-II, non sarà solitamente necessario fornire dettagliati dati socioeconomici di appoggio. Dovrebbero per contro essere fornite dettagliate informazioni di appoggio per chiarire la designazione delle regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c) diverse dalle regioni a sviluppo economico, dalle regioni a bassa densità di popolazione e dalle regioni frontaliere, includendo l'indicazione particolareggiata delle regioni interessate, dati sulla popolazione, informazioni sul PIL e sui livelli di disoccupazione nelle regioni in questione e qualsiasi altra informazione pertinente.
97. La Commissione esaminerà la notifica secondo la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE. Una volta conclusa la propria analisi, pubblicherà le carte degli aiuti a fini regionali approvate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tali carte saranno considerate parte integrante dei presenti orientamenti.

9. ENTRATA IN VIGORE, ATTUAZIONE, TRASPARENZA E REVISIONE

98. La Commissione intende applicare i presenti orientamenti a tutti gli aiuti a finalità regionale da concedere dopo il 31 dicembre 2006. Gli aiuti regionali concessi o da concedere prima del 2007 verranno valutati in base agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale del 1998.
99. Poiché devono essere coerenti con la carta degli aiuti regionali, le notifiche dei regimi di aiuti regionali non possono solitamente essere considerate complete fino all'adozione per lo Stato membro interessato della carta degli aiuti a finalità regionale a norma delle disposizioni della sezione 8. Di conseguenza, la Commissione non valuterà generalmente le notifiche dei regimi di aiuti regionali, nella misura in cui essi si applichino dopo il 31 dicembre 2006, fino all'adozione della carta degli aiuti regionali per lo Stato membro interessato⁶³. *[Lo stesso si*

⁶³ La Commissione informa gli Stati membri che, onde rendere l'obbligo di notifica il meno oneroso possibile, intende avvalersi della facoltà concessa dal regolamento (CE) n. 994/1998 per esentare dalla

applica ai regimi di aiuti all'imprenditoria di cui alla sezione 6 dei presenti orientamenti.]

100. La Commissione ritiene che l'attuazione dei presenti orientamenti determinerà notevoli modifiche delle norme applicabili agli aiuti regionali in tutta la Comunità. Inoltre, viste le mutate condizioni economiche e sociali prevalenti nell'UE, risulta necessario rivedere la giustificazione continua e l'efficacia di tutti i regimi di aiuti regionali, compresi gli aiuti agli investimenti e gli aiuti al funzionamento. Per questo motivo, la Commissione propone agli Stati membri, come misura opportuna, di limitare nel tempo l'applicazione di tutti i regimi esistenti di aiuti regionali da concedere entro il 31 dicembre 2006. La Commissione invita gli Stati membri a comunicare entro un mese se accettano la presente proposta.
101. La Commissione ritiene inoltre che siano necessarie ulteriori misure per migliorare la trasparenza degli aiuti a finalità regionale in un'Unione allargata. In particolare, risulta necessario garantire che gli Stati membri, gli operatori economici, le parti interessate e la Commissione stessa abbiano facile accesso al testo completo di tutti i regimi regionali di aiuti applicabili nell'UE. La Commissione ritiene che questo sia facilmente realizzabile creando siti Internet collegati. Per questo motivo, nell'esaminare i regimi di aiuti regionali, la Commissione richiederà sistematicamente l'impegno, da parte dello Stato membro, a pubblicare su Internet l'intero testo del regime di aiuti definitivo e a comunicare alla Commissione l'indirizzo Internet di detta pubblicazione.
102. Come già specificato, la Commissione può rivedere determinati aspetti dei presenti orientamenti nel 2009. Essa può inoltre decidere di modificarli in qualsiasi momento, se ciò risultasse utile per motivi connessi con la politica di concorrenza o per tener conto di altre politiche comunitarie e di impegni internazionali.

notifica ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE tutti i regimi trasparenti di aiuti regionali agli investimenti che soddisfano le condizioni della carta nazionale degli aiuti regionali approvata per lo Stato membro in questione. Gli aiuti individuali ad hoc e i regimi di aiuti al funzionamento non saranno esentati dall'obbligo di notifica. Inoltre, le condizioni di informazione e di notifica individuale previste per i grandi progetti di investimento individuali di cui al punto 4.3 continueranno ad applicarsi anche nel caso di aiuti concessi in base a regimi esentati.

ALLEGATO I

DEFINIZIONE DELL'INDUSTRIA SIDERURGICA

Ai fini dei presenti orientamenti, l'industria siderurgica è costituita dalle imprese operanti nella produzione dei prodotti siderurgici che figurano nel seguente elenco:

Prodotto	Voce della nomenclatura combinata⁶⁴
<i>Ghise gregge</i>	7201
<i>Ferro-leghe</i>	7202 11 20, 7202 11 80, 7202 99 11
<i>Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerale di ferro e altri prodotti ferrosi spugnosi</i>	7203
<i>Ferro ed acciai non legati</i>	7206
<i>Semiprodotti di ferro o di acciai non legati</i>	7207 11 11; 7207 11 14; 7207 11 16; 7207 12 10; 7207 19 11; 7207 19 14; 7207 19 16; 7207 19 31; 7207 20 11; 7207 20 15; 7207 20 17; 7207 20 32; 7207 20 51; 7207 20 55; 7207 20 57; 7207 20 71
<i>Prodotti laminati piatti di ferro o di acciai non legati</i>	7208 10 00; 7208 25 00; 7208 26 00; 7208 27 00; 7208 36 00; 7208 37; 7208 38; 7208 39; 7208 40; 7208 51; 7208 52; 7208 53; 7208 54; 7208 90 10; 7209 15 00; 7209 16; 7209 17; 7209 18; 7209 25 00; 7209 26; 7209 27; 7209 28; 7209 90 10; 7210 11 10; 7210 12 11; 7210 12 19; 7210 20 10; 7210 30 10; 7210 41 10; 7210 49 10; 7210 50 10; 7210 61 10; 7210 69 10; 7210 70 31; 7210 70 39; 7210 90 31; 7210 90 33; 7210 90 38; 7211 13 00; 7211 14; 7211 19; 7211 23 10; 7211 23 51; 7211 29 20; 7211 90 11; 7212 10 10; 7212 10 91; 7212 20 11; 7212 30 11; 7212 40 10; 7212 40 91; 7212 50 31; 7212 50 51; 7212 60 11; 7212 60 91
<i>Vergella di ferro o di acciai non legati</i>	7213 10 00; 7213 20 00; 7213 91; 7213 99
<i>Barre di ferro o di acciai non legati</i>	7214 20 00; 7214 30 00; 7214 91; 7214 99; 7215 90 10
<i>Profilati di ferro o di acciai non legati</i>	7216 10 00; 7216 21 00; 7216 22 00; 7216 31; 7216 32; 7216 33; 7216 40; 7216 50; 7216 99 10
<i>Acciai inossidabili</i>	7218 10 00; 7218 91 11; 7218 91 19; 7218 99 11; 7218 99 20

⁶⁴

GU L 279 del 23.10.2001, pag. 1.

<i>Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili</i>	7219 11 00; 7219 12; 7219 13; 7219 14; 7219 21; 7219 22; 7219 23 00; 7219 24 00; 7219 31 00; 7219 32; 7219 33; 7219 34; 7219 35; 7219 90 10; 7220 11 00; 7220 12 00; 7220 20 10; 7220 90 11; 7220 90 31
<i>Vergella, barre e profilati di acciai inossidabili</i>	7221 00; 7222 11; 7222 19; 7222 30 10; 7222 40 10; 7222 40 30
<i>Prodotti laminati piatti di altri acciai legati</i>	7225 11 00; 7225 19; 7225 20 20; 7225 30 00; 7225 40; 7225 50 00; 7225 91 10; 7225 92 10; 7225 99 10; 7226 11 10; 7226 19 10; 7226 19 30; 7226 20 20; 7226 91; 7226 92 10; 7226 93 20; 7226 94 20; 7226 99 20
<i>Vergella, barre e profilati di altri acciai legati</i>	7224 10 00; 7224 90 01; 7224 90 05; 7224 90 08; 7224 90 15; 7224 90 31; 7224 90 39; 7227 10 00; 7227 20 00; 7227 90; 7228 10 10; 7228 10 30; 7228 20 11; 7228 20 19; 7228 20 30; 7228 30 20; 7228 30 41; 7228 30 49; 7228 30 61; 7228 30 69; 7228 30 70; 7228 30 89; 7228 60 10; 7228 70 10; 7228 70 31; 7228 80
<i>Palancole</i>	7301 10 00
<i>Rotaie e traverse</i>	7302 10 31; 7302 10 39; 7302 10 90; 7302 20 00; 7302 40 10; 7302 10 20
<i>Tubi e profilati cavi, senza saldatura</i>	7303; 7304
<i>Altri tubi, saldati o ribaditi, a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio</i>	7305

ALLEGATO II

DEFINIZIONE DELL'INDUSTRIA DELLE FIBRE SINTETICHE

Ai fini dei presenti orientamenti, per industria delle fibre sintetiche si intende:

- l'estrusione/testurizzazione di tutti i tipi generici di fibre e filati poliesteri, poliammidici, acrilici o polipropilenici, a prescindere dal loro impiego finale, ovvero
- la polimerizzazione (compresa la policondensazione) laddove questa sia integrata con l'estrusione sotto il profilo degli impianti utilizzati, ovvero
- qualsiasi processo ausiliario, connesso all'installazione contemporanea di capacità di estrusione/testurizzazione da parte del potenziale beneficiario o di un'altra società del gruppo cui esso appartiene, il quale nell'ambito della specifica attività economica in questione risulti di norma integrato a tali capacità sotto il profilo degli impianti utilizzati.

ALLEGATO III

**Modulo per la comunicazione di informazioni sintetiche
riguardo ad aiuti agli investimenti con spesa ammissibile compresa tra
50 milioni di EUR e 100 milioni di EUR e ad aiuti agli investimenti nel settore
automobilistico con spesa ammissibile superiore a 50 milioni di EUR**

1. Aiuti a favore di (denominazione dell'impresa beneficiaria/delle imprese beneficiarie degli aiuti):
2. Riferimento al regime di aiuti (riferimento, quale utilizzato dalla Commissione, al regime o ai regimi esistenti in base ai quali vengono concessi gli aiuti):
3. Enti pubblici che forniscono l'assistenza (denominazione e dati della o delle autorità che concedono gli aiuti):
4. Stato membro nel quale viene effettuato l'investimento:
5. Regione (livello NUTS-III) nella quale viene effettuato l'investimento:
6. Comune (in precedenza livello NUTS-V, ora livello LAU-II) nel quale viene effettuato l'investimento:
7. Tipo di progetto (nuovo stabilimento, estensione di uno stabilimento esistente, diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente, cambiamento fondamentale dei prodotti o del processo produttivo):
8. Prodotti fabbricati o servizi forniti in base al progetto di investimento (con nomenclatura PRODCOM/NACE o nomenclatura CPA per progetti nei settori dei servizi):
9. Breve descrizione del progetto di investimento:
10. Costo ammissibile attualizzato del progetto di investimento (in EUR):
11. Importo (lordo) attualizzato degli aiuti in EUR:
12. Intensità degli aiuti (% in ESL):
13. Condizioni cui è subordinata l'erogazione del sostegno previsto (se del caso):
14. Date previste di inizio e di conclusione del progetto:
15. Data di concessione degli aiuti:
16. Copia del contratto relativo agli aiuti (si prega di allegare una copia):

ALLEGATO IV

Metodo per la allocazione delle quote di popolazione nelle zone assistite ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c) all'interno dei vari Stati membri

Il principio su cui si basa la distribuzione delle quote in termini di popolazione ammissibile è di attribuirle secondo il **grado di disparità regionali** osservate all'interno degli Stati membri e confrontando tra loro i diversi Stati membri.

Tali disparità vengono rilevate mediante due indicatori: il prodotto interno lordo pro capite in standard di potere d'acquisto (**PIL**) e il livello di **disoccupazione**. Il metodo calcola le disparità senza prendere in considerazione le regioni assistite ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a) e le cosiddette regioni a defetto statistico, nonché le regioni a sviluppo economico e le regioni a scarsa densità di popolazione. I dati impiegati nel calcolo corrispondono alla media degli ultimi tre anni per i quali si dispone di statistiche: [2000-2002] per il PIL e [2001-2003] per la disoccupazione a livello nazionale e a livello di UE-25.

Il metodo si applica in tre fasi successive:

Fase I

Per constatare le disparità summenzionate **vengono utilizzate due soglie**. Le regioni a livello NUTS-III devono avere un PIL inferiore all'85% o un livello di disoccupazione superiore al 115% della media nazionale (SM = 100). Per quanto riguarda il livello di disoccupazione, si ritiene che vi sia una disparità sufficiente se la regione in questione ha un tasso di disoccupazione superiore del 50% della media nazionale.

Fase II

Per tener conto della posizione relativa dello Stato membro rispetto alla media UE-25, le soglie di 85 per il PIL e di 115 per la disoccupazione sono modificate in base alle seguenti formule:

$$\text{Soglia PIL adeguata } PIL = 85 \cdot \left(\frac{1 + \frac{100}{RSM}}{2} \right)$$

$$\text{Soglia disoccupazione adeguata } Disoccupazione = MIN \left[150; 115 \cdot \left(\frac{1 + \frac{100}{RSM}}{2} \right) \right]$$

dove RSM è la posizione relativa dello Stato membro rispetto alla media UE-25 in %.

L'introduzione di tali correzioni implica che le regioni degli Stati membri più ricchi dovrebbero avere un PIL più basso rispetto alla media nazionale per soddisfare il criterio della sufficiente disparità. Le regioni degli Stati membri con una disoccupazione bassa dovrebbero dimostrare un livello di disoccupazione superiore anche se limitato al livello del 150%. Al contrario, le regioni degli Stati membri più poveri possono avere un PIL superiore a 85 e le

regioni negli Stati membri con una disoccupazione elevata possono dimostrare una disparità sufficiente con un livello di disoccupazione inferiore a 115.

Esempi di applicazione di formule correttive

Posizione relativa dei Paesi Bassi (UE-25 = 100): PIL 122,6 , disoccupazione 32,6.

Dopo applicazione delle formule correttive summenzionate, le soglie per i Paesi Bassi passano da 85 a 77,2 per il PIL e da 115 a 150 per la disoccupazione.

Posizione relativa della Grecia (UE-25 = 100): PIL 74,7 , disoccupazione 110,4.

Dopo applicazione delle formule correttive summenzionate, le soglie per la Grecia passano da 85 a 99,4 per il PIL e da 115 a 109,6 per la disoccupazione.

Fase III

La fase successiva consiste nel verificare quali aree non ammissibili agli aiuti regionali ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) o non specificamente designate come aree ammissibili ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) soddisfano il criterio della sufficiente disparità . Le popolazioni di tutte le aree NUTS-III che soddisfano questi criteri vengono sommate per ciascuno Stato membro. Successivamente viene calcolata la popolazione totale di tutte le aree che soddisfano questo criterio per l'UE-25 nonché la percentuale che ciascuno Stato membro rappresenta in tale cifra complessiva. Le varie percentuali vengono considerate il **fattore di ripartizione** per le quote di copertura in termini di popolazione che vengono infine decise.

Se la Commissione decide di concedere la copertura del 42% della popolazione UE-25 che vive nelle zone assistite, la popolazione di tutte le aree assistite ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a) e di quelle designate come ammissibili ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) viene detratta da tale cifra. La quantità rimanente è distribuita tra Stati membri in base al **fattore di ripartizione**.

Inoltre, poiché non è fattibile dimostrare disparità interne per gli Stati membri che non hanno una suddivisione regionale a livello di NUTS-III (Lussemburgo e Cipro), viene applicata una rete di sicurezza per garantire che nessuno Stato membro perda più del 50% della copertura delle proprie aree assistite (considerando sia le aree ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a) che le aree ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c) rispetto agli orientamenti sugli aiuti regionali del 1998. Lo scopo è garantire che tutti gli Stati membri dispongano di un margine di flessibilità sufficiente per un'efficace politica di sviluppo regionale. Grazie a questo meccanismo della rete di sicurezza, la cifra totale relativa alla popolazione passerebbe dal 42% al 43,1% della popolazione UE-25.

ALLEGATO V

Copertura degli aiuti regionali, 2007-2013⁶⁵

Belgio	Regioni	PIL pro capite ⁶⁶	Copertura in termini di popolazione
Articolo 87, paragrafo 3, lettera a)	...		
Effetto statistico	Hainaut	75,45	
			12,4%
Articolo 87, paragrafo 3, lettera c)			13,2%
Copertura totale in termini di popolazione			25,6%

Repubblica ceca	Regioni	PIL pro capite	Copertura in termini di popolazione
Articolo 87, paragrafo 3, lettera a)	Střední Morava	52,03	
	Severozápad	53,29	
	Střední Čechy	54,35	
	Moravskoslezsko	55,33	
	Severovýchod	55,59	
	Jihovýchod	58,17	
	Jihozápad	60,41	
			88,6%
Effetto statistico			
Articolo 87, paragrafo 3, lettera c)			
Copertura totale in termini di popolazione			88,6%

Danimarca		Copertura in termini di popolazione
Articolo 87, paragrafo 3, lettera a) ...		
Effetto statistico		
Articolo 87, paragrafo 3, lettera c)		8,6%
Copertura totale in termini di popolazione		8,6%

Germania	Regioni	PIL pro capite	Copertura in termini di popolazione
Articolo 87, paragrafo 3, lettera a)	Dessau	65,99	
	Chemnitz	69,66	
	Brandenburg-Nordost	70,64	
	Magdeburg	72,27	
	Mecklenburg-Vorpommern	72,56	
	Thüringen	73,10	
	Dresden	74,95	
			12,5%
Effetto statistico	Halle	75,07	

⁶⁵ Soggetta a revisione alla base di nuovi dati di Eurostat.

⁶⁶ PIL pro capite 2000-2002, SPA, UE-25 = 100.

	Leipzig Brandenburg-Südwest Lüneburg	77,12 77,45 81,80	
			6,1%
Articolo 87, paragrafo 3, lettera c)			11,2%
Copertura totale in termini di popolazione			29,9%

Estonia	Regioni	PIL pro capite	Copertura in termini di popolazione
Articolo 87, paragrafo 3, lettera a)	Estonia	44,94	100%

Grecia	Regioni	PIL pro capite	Copertura in termini di popolazione
Articolo 87, paragrafo 3, lettera a)	Ditiki Ellada	56,30	
	Antoliki Makedonia, Thraki	57,40	
	Ipeiros	59,30	
	Thessalia	62,90	
	Ionia Nisia	65,53	
	Kriti	72,27	
	Peleponnisos	73,71	
	Voreio Aigaio	74,29	
			36,6%
Effetto statistico	Centriki	75,89	
	Dytiki Makedonia	76,77	
	Attiki	78,98	
			55,5%
Articolo 87, paragrafo 3, lettera c)			7,9%
Copertura totale in termini di popolazione			100,0%

Spagna	Regioni	PIL pro capite	Copertura in termini di popolazione
Articolo 87, paragrafo 3, lettera a)	Extramadura	59,89	
	Andalucía	69,29	
	Galicia	73,36	
	Castilla-La Mancha	74,75	
	Canarias	87,79	
			36,2%
Effetto statistico	Asturias	79,33	
	Murcia	79,37	
	Ceuta	79,64	
	Melilla	79,72	
			5,8%
Articolo 87, paragrafo 3, lettera c)			17,7%
Copertura totale in termini di popolazione			59,6%

Francia	Regioni	PIL pro capite	Copertura in termini di popolazione
Articolo 87, paragrafo 3, lettera a)	Guyane	56,76	
	Réunion	60,63	
	Guadeloupe	67,32	
	Martinique	74,88	
			2,9%

Effetto statistico ...	
Articolo 87, paragrafo 3, lettera c)	15,5%
Copertura totale in termini di popolazione	18,4%

Irlanda	Copertura in termini di popolazione
Articolo 87, paragrafo 3, lettera a)	
Effetto statistico ...	
Articolo 87, paragrafo 3, lettera c)	50,0%
Copertura totale in termini di popolazione	50,0%

Italia	Regioni	PIL pro capite	Copertura in termini di popolazione
Articolo 87, paragrafo 3, lettera a)	Calabria Campania Sicilia Puglia	67,93 71,78 71,98 72,49	
			29,2%
Effetto statistico	Basilicata	77,54	
			1,0%
Articolo 87, paragrafo 3, lettera c)			3,9%
Copertura totale in termini di popolazione			34,1%

Cipro	Copertura in termini di popolazione
Articolo 87, paragrafo 3, lettera a)	
Effetto statistico ...	
Articolo 87, paragrafo 3, lettera c)	50,0%
Copertura totale in termini di popolazione	50,0%

Lettonia	Regioni	PIL pro capite	Copertura in termini di popolazione
Articolo 87, paragrafo 3, lettera a)	Lettonia	37,28	100%

Lituania	Regioni	PIL pro capite	Copertura in termini di popolazione
Articolo 87, paragrafo 3, lettera a)	Lituania	40,57	100%

Lussemburgo	Copertura in termini di popolazione
Articolo 87, paragrafo 3, lettera a)	
Effetto statistico ...	
Articolo 87, paragrafo 3, lettera c)	16,0%
Copertura totale in termini di popolazione	16,0%

Ungheria	Regioni	PIL pro capite	Copertura in termini di popolazione
Articolo 87, paragrafo 3, lettera a)	Észak Magyarország Észak Alföld Dél Alföld Dél Dunántúl Közép Dunántúl	36,10 36,31 39,44 41,36 52,28	

	Nyugat Dunántúl	60,37	
			72,2%
Effetto statistico			
Articolo 87, paragrafo 3, lettera c)			27,8%
Copertura totale in termini di popolazione			100,0%

Malta	Regioni	PIL pro capite	Copertura in termini di popolazione
Articolo 87, paragrafo 3, lettera a)	Malta	74,75	100%

Paesi Bassi			Copertura in termini di popolazione
Articolo 87, paragrafo 3, lettera a)			
Effetto statistico ...			
Articolo 87, paragrafo 3, lettera c)			7,5%
Copertura totale in termini di popolazione			7,5%

Austria			Copertura in termini di popolazione
Articolo 87, paragrafo 3, lettera a)			
Effetto statistico	Burgenland	81,50	3,4%
Articolo 87, paragrafo 3, lettera c)			19,5%
Copertura totale in termini di popolazione			22,9%

Polonia	Regioni	PIL pro capite	Copertura in termini di popolazione
Articolo 87, paragrafo 3, lettera a)	Lubelskie	32,23	
	Podkarpackie	32,80	
	Warminsko-Mazurskie	34,70	
	Podlaskie	35,05	
	Swietokrzyskie	35,82	
	Opolskie	38,28	
	Malopolskie	39,81	
	Lubuskie	41,09	
	Lódzkie	41,45	
	Kujawsko-Pomorskie	41,80	
	Pomorskie	45,75	
	Zachodniopomorskie	46,29	
	Dolnoslaskie	47,52	
	Wielkopolskie	48,18	
	Slaskie	50,62	
	Mazowieckie	68,77	
			100%

Portogallo	Regioni	PIL pro capite	Copertura in termini di popolazione
Articolo 87, paragrafo 3, lettera a)	Norte	61,94	
	Centro (PT)	63,08	
	Alentejo	65,72	
	Açores	61,61	
	Madeira	87,84	
			70,1

Effetto statistico	Algarve	80,05	3,8%
Articolo 87, paragrafo 3, lettera c)			2,8%
Copertura totale in termini di popolazione			76,7%

Slovenia	Regioni	PIL pro capite	Copertura in termini di popolazione
Articolo 87, paragrafo 3, lettera a)	Slovenia	74,40	100%

Slovacchia	Regioni	PIL pro capite	Copertura in termini di popolazione
Articolo 87, paragrafo 3, lettera a)	Východné Slovensko	37,21	
	Stredné Slovensko	40,72	
	Západné Slovensko	45,42	
			88,9%
Effetto statistico			
Articolo 87, paragrafo 3, lettera c)			
Copertura totale in termini di popolazione			88,9%

Finlandia	Copertura in termini di popolazione
Articolo 87, paragrafo 3, lettera a)	
Effetto statistico ...	
Articolo 87, paragrafo 3, lettera c)	34,8%
Copertura totale in termini di popolazione	34,8%

Svezia	Copertura in termini di popolazione
Articolo 87, paragrafo 3, lettera a)	
Effetto statistico ...	
Articolo 87, paragrafo 3, lettera c)	15,4%
Copertura totale in termini di popolazione	15,4%

Regno Unito	Regioni	PIL pro capite	Copertura in termini di popolazione
Articolo 87, paragrafo 3, lettera a)	Cornwall & Isles of Scilly	70,16	
	West Wales and the Valleys	73,98	
			4,0%
Effetto statistico	Highlands and Islands	77,71	0,6%
Articolo 87, paragrafo 3, lettera c)			18,9%
Copertura totale in termini di popolazione			23,5%